Verifiche Periodiche Apparecchi di Sollevamento. Iter da seguire per il DL.



**DECRETO MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI 11 APRILE**

(G.U. 29-4-2011, n. 98 - suppl.)

**Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9-4-2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, tredicesimo comma, del medesimo decreto legislativo.**

Visto l'art. 71, undicesimo comma, secondo periodo, del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml#ART71) , e successive modifiche e integrazioni, di seguito decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml) , il quale prevede per le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica che la prima delle verifiche periodiche venga effettuata "dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al tredicesimo comma";

Visto l'art. 71, undicesimo comma, terzo periodo, del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml#ART71) , il quale prevede che: "Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al tredicesimo comma";

Visto l'art. 71, dodicesimo comma, del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml#ART71) , il quale dispone che: "Per l'effettuazione delle verifiche di cui al undicesimo comma, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura titolare della funzione";

Visto l'art. 71, tredicesimo comma, del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml#ART71) , che statuisce quanto segue: "Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato [VII](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009008.xml) , nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

Visto l'art. 1, della legge [13-11-2009, n. 172](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00005228.xml) , il quale prevede l'istituzione del Ministero della salute ed il trasferimento ad esso delle funzioni di cui al Capo X-bis, artt. da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo [30-7-1999, n. 300](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00007553.xml) , e successive modificazioni, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto legge [16-5-2008, n. 85](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00004938.xml) ;

Visto l'art. 7, primo comma, del decreto legge [31-5-2010, n. 78](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00005825.xml) , convertito in legge [30-7-2010, n. 122](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00005856.xml#ART7) , il quale prevede la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative competenze all'INAIL;

Ritenuto pertanto che ove il decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml) attribuisca competenze all'ISPESL esse debbano intendersi conferite all'INAIL;

considerata la necessità di individuare le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato [VII](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009008.xml) ed i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, tredicesimo comma, del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml#ART71) ;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3-3-2011;

Si decreta:

**Art. 1.**

[1] Il presente decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato [VII](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009008.xml) del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml) , nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'art. 71, dodicesimo comma, del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml#ART71) , per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, undicesimo comma.

**Art. 2**

[1] Ai sensi dell'art. 71, undicesimo e dodicesimo comma, del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml%22%20%5Cl%20%22ART71) , l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

[2] All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito degli accordi di cui al terzo comma nei termini temporali di cui al primo comma.

[3] L'INAIL e le ASL o le agenzie regionali protezione ambiente (di seguito, ARPA), nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del decreto legge [4-12-1993, n. 496](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00001543.xml) , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge [21-1-1994, n. 61](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00001544.xml) , possono direttamente provvedere alle verifiche di cui all'art. 71, undicesimo comma, del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml#ART71) , anche mediante accordi tra di loro o con le direzioni provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, DPL), nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell'elenco di cui al quarto comma.

[4] Per le finalità di cui all'art. 71, dodicesimo comma, del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml#ART71) , presso l'INAIL e presso le ASL è inoltre istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere ai sensi dell'art. 1. Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l'elenco di cui al periodo precedente può essere istituito, anziché presso le singole ASL, su base regionale.

[5] Qualunque soggetto abilitato è iscritto a domanda nell'elenco. Il soggetto titolare della funzione ha faco1tà di segnalare alla commissione di cui all'allegato III, che è parte integrante del presente decreto, per i successivi ed eventuali adempimenti, la sussistenza di motivi di possibile esclusione. Con l'iscrizione all'elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui al primo comma.

[6] L'elenco di cui al comma precedente è messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare della funzione, per l'individuazione del soggetto di cui avvalersi.

[7] I soggetti abilitati, pubblici o privati, presenti nell'elenco di cui al quarto comma, devono far parte dell'elenco previsto nell'allegato III.

[8] Decorsi i termini temporali di cui al primo comma, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all'elenco previsto nell'allegato III.

[9] I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell'allegato I, che è parte integrante del presente decreto.

**Art. 3**

[1] Nel caso di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 2, terzo e quarto comma, una quota pari al 15 per cento delle tariffe definite dal decreto di cui al terzo comma è destinata a coprire i costi legati all'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata; la rimanente quota resta di spettanza del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica.

[2] Nell'ipotesi di cui all'art. 2, ottavo comma:

a) il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica;

b) i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15 per cento dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e successivamente, dalle tariffe stabilite dal decreto di cui al terzo comma;

c) il soggetto abilitato, pubblico o privato, che è stato incaricato dal datore di lavoro della verifica, corrisponde all'INAIL, una quota pari al 5 per cento della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata.

[3] Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi del presente decreto sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Sino all'emanazione del decreto trovano applicazione le tariffe definite dai soggetti titolari della funzione.

**Art. 4**

[1] Le modalità di effettuazione della prima delle verifiche nonché delle verifiche successive di cui all'art. 71, undicesimo comma, del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml#ART71) sono quelle previste nell'allegato II al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso.

**Art. 5**

[1] Le modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I sono definite nell'allegato III al presente decreto che fa parte integrante dello stesso.

**Art. 6**

[1] Restano ferme le disposizioni previste dai decreti:

a) decreto ministeriale [29-2-1988](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00000897.xml) recante "Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m 3";

b) decreto ministeriale [23-9-2004](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00000360.xml) recante "Modifica del decreto [29-2-1988](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00000897.xml) , recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m 3 e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m 3";

c) decreto ministeriale [17-1-2005](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00003309.xml) recante la "Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche";

d) decreto ministeriale [1-12-2004, n. 329](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00003258.xml) recante "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del decreto legislativo [25-2-2000, n. 93](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00007489.xml#ART19) ".

[2] In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciplinato il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza, i soggetti riconosciuti competenti per l'effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi della disciplina regionale e provinciale in vigore, continuano a esercitare le funzioni attribuite dalla medesima legislazione regionale/provinciale.

[3] Il presente decreto entra in vigore il 28 giugno 2011, fatta eccezione per l'allegato III, che entra in vigore 30 aprile 2011.

**ALLEGATO I**

**CRITERI DI ABILITAZIONE DEI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER POTER EFFETTUARE LE** **VERIFICHE**

(All'art. 71, comma 11, D. Leg. [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml#ART71) )

1. I soggetti pubblici o privati di cui all'art. 71, undicesimo comma, del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml#ART71) , devono possedere almeno i seguenti requisiti:

a) certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC /7020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza ciel soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, ovvero un'organizzazione conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 adeguatamente documentata, che garantisca competenza dei soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità propria e ciel proprio personale rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione c gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'allegato [VII](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009008.xml) del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml) ;

b) operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione. Sono vietate forme dirette o indirette di subappalto, salvo i casi in cui si debbano effettuare, a supporto delle verifiche , controlli non distruttivi, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione;

c) disporre di una procedura operativa che definisca l'iter tecnico ed amministrativo per l'effettuazione delle verifiche oggetto del presente decreto ed il rilascio delle conseguenti attestazioni di verifica, in conformità a quanto previsto dall'allegato II;

d) disporre di un organigramma generale che evidenzi, in maniera dettagliata, la struttura operativa per ogni regione in cui si intende svolgere l'attività delle verifiche oggetto del presente decreto e che indichi il nominativo del responsabile tecnico, in possesso di titolo di studio di cui al successivo punto 1. Il responsabile tecnico deve essere un dipendente del soggetto abilitato ed avere una comprovata esperienza professionale superiore ai 10 anni nel campo della progettazione o controllo di prodotti, impianti e costruzioni. Il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e professionali:

1) laurea in ingegneria (laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16-3-2007 (G.U. 6-7-2007, n. 155) ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28-11-2000 (G.U. 23-1-2001, n. 18), ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data [5-5-2004](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00000288.xml) , con almeno 2 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche ) correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato [VII](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009008.xml) del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml) per le quali si intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto;

2) laurea, conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16-3-2007 (G.U. 6-7-2007, n. 155 - suppl.) ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 8, 9, 10, 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4-8-2000 (G.U. 19-10-2000, n. 245 - suppl.) con almeno 3 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche ) correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato [VII](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009008.xml) del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml) per le quali si intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto. Tale personale può effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all'allegato [VII](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009008.xml) del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml) , ad esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.

3) diploma di perito industriale con almeno 5 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche ) correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato [VII](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009008.xml) del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml) per le quali si intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto. Tale personale può svolgere le verifiche di tutte le attrezzature di cui all'allegato [VII](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009008.xml) del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml) , ad esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente;

e) avere attivato una polizza assicurativa di responsabilità civile, senza franchigia, con massimale non inferiore a 5.000.000.00 di euro per anno e non inferiore a 3.000.000.00 di euro per sinistro, per i rischi derivanti dall'esercizio delle attività di verifiche oggetto del presente decreto.

2) La adozione di modelli di gestione di cui all'art. 30 del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml#ART30) da parte dei soggetti pubblici o privati costituisce titolo preferenziale in ordine alla iscrizione nell'elenco di cui all'allegato III.

3) I soggetti pubblici o privati di cui all'art. 71, undicesimo comma del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml#ART71) , sono tenuti a garantire che il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica, abbia ricevuto idonea formazione ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml#ART37) e successive modifiche. La partecipazione del personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica a corsi di formazione specifica organizzati dai soggetti titolari della funzione costituisce elemento di valutazione in ordine al mantenimento nel tempo dei requisiti dei soggetti abilitati.

4) I soggetti pubblici o privati di cui all'art. 71, undicesimo comma, del decreto legislativo [9-4-2008, n. 81](http://localhost:5050/DOCS/NORM/00009000.xml#ART71) , che hanno svolto attività di certificazione di prodotto, non possono effettuare la prima delle verifiche periodiche della specifica attrezzatura di lavoro per la quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE.